

11

Città di Genova  
Uffizio dei Lavori Pubblici

---

Copia del Regolamento per l'esecuzione dei  
Piani Regolatori e d'ampliamento della  
Città di Genova

**RAPu**

---

Articolo 1°

---

Nell'esecuzione dei Piani Regolatori e d'ampliamento della Città di Genova approvati ~~ed approvati~~ ~~senza~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~proceduto~~ all'espropriazione a termini dell'Art. 92. della Legge 25 giugno 1865 di tutte le proprietà comprese in essi piani destinati sia per le zone delle strade e piazze sia per la costruzione di fabbricati case e relative dipendenze l'apertura e sistemazione delle vie e piazze sarà fatta dal Municipio col concorso dei proprietari o costruttori di terreni fabbricabili e loro dipendenze laterali a dette vie e piazze.

Articolo 2°

---

Il Municipio procederà a tutte indistintamente le opere sia per la costruzione e sistemazione

delle strade e piazze, sia per i canali di sfogo e scarico delle acque piovanti ed altri materie sia per la pavimentazione manutenzione ed illuminazione.

Il concorso dei suddetti proprietari o costruttori consisterà nella somministrazione a proprie spese del terreno necessario alla formazione e sistemazione del suolo delle strade e piazze.

### Articolo 3°

Per determinare le quote di contributo nella spesa per detta somministrazione di ogni singolo proprietario o costruttore.

Il Municipio procederà all'espropriazione del terreno e delle spese entro limiti compresi nel tracciamento delle strade e piazze.

Avrà il progetto del riparto della spesa a tal fine incontrata fra i proprietari o costruttori dei terreni laterali.

Questo riparto verrà fatto sulla base di un'equa proporzione avuto riguardo ai benefici che ciascun proprietario ritrarrà dalla utilizzazione dei terreni destinati per fabbricazione e per porre vicini contigui alle case lungo i due lati delle strade o lati delle piazze.

La tabella di questo riparto sarà pubblicata per dieci giorni.

Il Prefetto sentito prima gli interessati, nelle rispettive osservazioni e fatte le rettificazioni che medierà del caso la renderà esecutoria con suo decreto.

### Articolo 4°

Il Municipio di Genova per rimborsarsi delle spese incontrate per l'espropriazione di cui nel precedente articolo curerà l'azione sul proprio conto delle quote di contributo dai singoli proprietari o costruttori a termini della tabella esecutoria.

### Articolo 5°

I proprietari o costruttori obbligati al concorso di cui all'Art. 2° potranno secondo le norme tracciate nei piani approvati intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze ed iniziati gli incasamenti dei quali all'Art. 3°.

In questo caso però non potranno procedere ai lavori se prima non avranno efficacemente garantito il Municipio pel pagamento delle quote di contributo che saranno

poste a loro carico nel modo determinato dall' Art. 3°.

Queste garanzie saranno dalla Giunta Municipale stabilite a seconda dei casi e delle circostanze.

Articolo 6°

I costruttori contemplati dal precedente articolo non potranno chiedere al Municipio durante il termine concessi all' esecuzione dei piani approvati l'apertura e costruzione delle strade e piazze sull'alineamento delle quali avvenga intrapresa delle costruzioni.

Decorso detto termine se il Municipio non avrà aperto o costruito le strade e piazze seguite nei piani approvati, e se sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rimarranno sciolte le garanzie prestare delle quali all'articolo precedente.

Articolo 7°

Prima che durante o dopo l'apertura delle strade e piazze tracciate negli approvati piani i costruttori di case dovranno nello stabilimento delle soglie del pianterreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

Trattandosi di strade non ancora aperte dovranno i costruttori prestare quelle garanzie che saranno dalla Giunta Municipale stabilite pel pagamento del contributo consortile ove fosse deliberata l'apertura e costruzione nel modo contemplato dagli articoli 1.° e successivi del presente regolamento.

Sarà impedita qualunque costruzione non uniformandosi alle dette prescrizioni.

Articolo 8°

Dopo che il Municipio avrà aperte le strade e piazze in conformità dei piani approvati, e gli scompartimenti dei terreni destinati alla fabbricazione di case e dei contigui distacchi appartenano a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Sei diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità uguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale;

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizione e di superficie e di fronte stradale,

si concorrono per decantare proprietari dell'in-  
tero scompartimento, si procederà ad una litta-  
zione fra di essi.

Articolo 9°

Il diritto di appropriazione di cui sopra  
trattasi negli altri proprietari a preferenza  
sempre di chi possederà nello scompartimento  
una maggiore superficie di terreno, ovvero una  
maggiore fronte stradale, secondo la diversità  
dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad  
iniziare entro un mese a proseguire l'appropri-  
zione colui che avrà diritto per il primo.

Articolo 10°

Se dopo l'appropriazione contemplata nei  
precedenti articoli il terreno compreso nello scom-  
partimento non verrà destinato alla costruzione  
dell'edificio segnato nel piano, l'espropriato po-  
rà rivendere la retrocessione del suo terreno  
a termini dell'articolo 60 della legge 25 giugno  
1845.

Articolo 11°

Se ne fece cenno  
nell'Art. 17  
del Reg. regio-  
nale del 20. 7. 1846.  
Qualora nel termine di mesi sei dall'aperta  
del Vez. regio-  
nale del 20. 7. 1846.  
o loro aventi causa non pongano mano ad

lavori di costruzione delle case, e non siano i  
lavori senza interruzione proseguiti, sarà in  
facoltà del Municipio ord. qualunque privato  
di appropriare i terreni e le opere interstanti che  
debbono servire d'area ad nuovi edifici o loro difen-  
denze.

Il primitivo proprietario potrà rivendere  
il diritto alla retrocessione di cui all'art. 60 della  
suscitata legge, quando né l'espropriante, né  
altri pongano mano a proseguire i lavori di  
costruzione dei quali sopra.

Articolo 12°

Gli spazi dei terreni compresi nei distac-  
chi fra i nuovi alloggiati, nonché i terreni dei  
recinti entro i quali sono e saranno nei piani  
segnati le aree fabbricabili dovranno sottrarsi  
a giardino.

Appartenendo i distacchi a più proprietari  
saranno divisi in due parti per assegnarne  
metà ad un alloggiato e metà all'altro mediante  
quelle indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata libera  
in ferro. È vietato farla in muratura ad in-  
tervallo, salvo che la Giunta Municipale  
a seconda dei casi non stabilisca diversamente.

Articolo 13.

Salvo una deliberazione della Giunta Municipale contraria, la chiusura dei distacchi fra i caseggiati sarà fatta con cancellata in ferro infissa in banchine o zoccoli, la cui altezza e forma saranno regolati dal Municipio. Anche la chiusura dei recinti dei giardini entro i quali si trovano i caseggiati sarà formata in ferro in tutto come sopra.

Articolo 14.

In quanto all'altezza delle case e all'approssimazione dei disegni e delle loro fronti e costruzioni si uniformeranno ai seguenti regolamenti.

Articolo 15.

Per il Municipio senza la previa approvazione di un piano regolatore e d'ampiamente proceda alla costruzione ed all'apertura di nuove strade e piazze in terreni di sua proprietà privata, ovvero in terreni acquistati all'indiviso effetto, i proprietari laterali volendo costruire sul limite di dette strade e piazze fabbricati con porte e finestre dovranno:

- a) uniformarsi alle prescrizioni che stabilirà la Giunta Municipale in ordine all'altezza ed alla lunghezza delle fronti dei fabbricati

ed al numero dei piani.

b) formare un distacco fra caseggiato e caseggiato ed altro fabbricato qualsiasi non minore di metri 5 né maggiore di metri 10 e della lunghezza corrispondente al lato del fabbricato più lungo, se e come stabilirà la Giunta Municipale e secondo dei casi.

Nei terreni di questi distacchi sarà vietata qualunque costruzione e gli stessi saranno chiusi sul limite delle strade e piazze, e con muri di cinta ovvero con cancellate in ferro a giudizio sempre della Giunta Municipale.

c) sottostare a tutte le altre prescrizioni dei regolamenti edilizi e di pubblica igiene.

Il M. Delegato Straordinario

firmato

Sampsoni

Per copia conforme ad uso amministrativo.



Il Segretario del Municipio

Corsi